

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, legittimazione passiva

A norma degli artt. 1260 e segg. c.c. il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione e a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario; pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito. Tale principio va correttamente interpretato nel senso che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo (nel caso in esame, il contratto di finanziamento), incluse le eventuali nullità dello stesso, possono essere rivolte anche nei confronti del cessionario del credito che agisca per il pagamento, ma non anche nel senso che le medesime contestazione devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.

Tribunale di Roma, sentenza del 15.1.2020, n. 892

...omissis...

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla *omissis*, la quale ha dedotto che la posizione di mutuo di cui si discute è stata oggetto di cessione pro soluto da parte di *omissis* (società incorporata da Banca *omissis*) a *omissis* s.r.l. (di seguito, anche *omissis*) ai sensi dell'art. 58 TUB e della L. 130/99, in virtù del contratto di cessione del 13.07.2016 (doc. 1 fasc. parte convenuta) con effetto dal 01.01.2016.

In ragione dell'operazione di cartolarizzazione con cessione dei portafogli relativi ai contratti di mutuo ipotecari erogati dalla stessa *omissis* - tra il finanziamento concesso a *omissis* - l'avvenuta cessione sarebbe pienamente e validamente opponibile nei confronti dei debitori ceduti, inclusa l'odierna società attrice.

L'eccezione è infondata, in quanto oggetto dell'operazione di cartolarizzazione a cui fa riferimento la Banca convenuta è il portafoglio delle posizioni creditorie derivanti dai contratti di mutuo erogati dall'Istituto di credito cedente, ma non gli stessi contratti di mutuo. Sicché, in forza di tale cessione, la *omissis* S.r.l. è divenuta titolare del solo credito, ma non si è sostituita alla Banca mutuante nella sua qualità di parte del contratto di mutuo ipotecario concluso da *omissis* con *omissis* S.p.A. in data 20.07.1999.

Tale conclusione non è superata dal principio secondo il quale, a norma degli artt. 1260 e segg. c.c. il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione e che "a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito" (per tutte Cass. 10.1.01 n. 575, richiamata da Cass. 9.7.14 n. 15610). Difatti, tale principio va correttamente interpretato nel senso che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo (nel caso in esame, il contratto di finanziamento), incluse le eventuali nullità dello stesso, possono essere rivolte anche nei confronti del cessionario del credito che agisca per il pagamento, ma non anche nel senso che le medesime contestazione devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente.

Pertanto, nel presente giudizio, la Banca convenuta è stata correttamente individuata quale controparte contrattuale della società mutuataria sia per quanto attiene alla domanda principale di accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative degli interessi di mora, stante l'asserita illegittimità delle stesse, sia con riferimento alla domanda - logicamente consequenziale - di ripetizione di quanto eventualmente indebitamente corrisposto alla medesima Banca nel periodo precedente al perfezionamento della summenzionata cessione dei crediti a favore di *omissis* S.r.l.

Difetta, invece, la legittimazione passiva della *omissis* con riferimento alla domanda di restituzione delle somme eventualmente corrisposte alla cessionaria del credito *omissis*.

Venendo, al merito delle domande attoree queste sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.

Per quanto rileva ai fini della presente decisione, in base alle conclusioni rassegnate, parte attrice lamenta il superamento del tasso soglia antiusura da parte degli interessi moratori pattuiti al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario in questione, senza ricorrere alla teoria della sommatoria dei tassi, ma sulla base del computo di tutti i costi, spese, oneri e commissioni posti a carico dalla mutuataria in occasione del finanziamento.

Rispetto alla questione dell'applicazione della normativa antiusura anche agli interessi moratori, il Tribunale ritiene innanzitutto che la verifica tesa a verificare il superamento del tasso soglia antiusura previsto dalla Legge n. 108/96, dovrebbe riguardare soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

Tuttavia, è noto il contrario orientamento di legittimità, secondo il quale "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350). Tale decisione richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", e si pone sulla scia di quanto affermato, tra le altre, da Cass.. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286. Siffatto orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito da Cass., 5598/17 e da Cass. 23192/2017.

Quest'ultima pronuncia, in particolare, non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi.

La S.C. ha invece riconosciuto l'erroneità della decisione che basa l'accertamento del mancato superamento del tasso soglia antiusura sulla sola base dell'assunto che non sarebbe consentito cumulare il tasso degli interessi corrispettivi con il tasso degli interessi moratori. Cosicché, si imporrebbe una separata verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte dei soli interessi moratori, senza alcuna sommatoria con quelli corrispettivi.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 27442/18 la III Sez. della Corte di Cassazione ha ribadito tale orientamento proprio in considerazione della identità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

Il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile, in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfetaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014). Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l'art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l'adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima. Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal

giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014).

Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che, qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie portables e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale; sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfetaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il superiore orientamento della citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura - che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità - da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le suesposte ragioni, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che "la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento", a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare calzante, in senso opposto, il riferimento al dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", legge emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta

usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia. Non può, infatti, riconoscersi a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura tengono in considerazione soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

A partire dal D.M. del 25 marzo 2003, è stato precisato espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d'Italia ha diffuso un Comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa antiusura, sono esclusi dal calcolo del TEGM, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, adotterà, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Pertanto, laddove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori - appare incoerente e del tutto illogico utilizzare, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse di mora soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

Difatti, come evidenziato nella richiamata Comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d'altro canto incongruo ritenere che l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, *omissis*).

Da ultimo, va evidenziato che, portando alle estreme conseguenze logiche il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della L. n. 108/96 con le norme di rango primario della stessa Legge, in quanto adottati sull'erroneo presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito.

Nonostante le argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale, preso atto del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interessi usurari, procede ugualmente ad un'autonoma verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU da parte degli interessi moratori, separatamente considerati rispetto a quelli corrispettivi.

A tal fine, va in ogni caso richiamata l'anzidetta impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei - da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, con il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati, condivisa anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303 del 2018, resa in materia di calcolo degli interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto (in senso conforme Cass., 26286/2019, cit.).

Per cui, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, e poi aumentato della metà.

Su tale questione è recentemente intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27442/18, (già citata) che, dopo aver confermato la tesi dell'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto, incidentalmente, non applicabile l'aumento del TEGM della suddetta percentuale del 2,1. al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un'operazione "fantomatica").

Il Tribunale non condivide tale affermazione, peraltro espressa solo nelle notazioni finali del lungo percorso motivazionale della predetta ordinanza.

A tale riguardo, infatti, oltre alle argomentazioni innanzi esposte, va tenuto conto del principio dal quale discende la necessità di comparare dati tra di loro omogenei, affermato in materia anche dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018.

In realtà, la necessità di utilizzare e confrontare dati tra di loro omogenei appare evidente non solo con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, ma anche nel caso degli interessi moratori e legittima l'utilizzo, ai fini della verifica del superamento del TSU, della maggiorazione media del 2,1% indicata nei D.M. di rilevazione dei TEGM con riferimento agli interessi stabiliti contrattualmente in caso di ritardato pagamento rispetto a quelli corrispettivi.

Sempre con riferimento alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, va poi sottolineato che l'eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora, determinerebbe la sola nullità della relativa clausola e non anche la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi.

Per tale ragione, nella fattispecie, non potrebbe comunque applicarsi la previsione della gratuità del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c..

Al riguardo, infatti, troverebbe applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale "l'art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia" (Cassazione Civile, Sez. I, 15 settembre 2017, n. 21470).

In effetti, il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell'accordato, sicché l'usura originaria del tasso di interesse per il c.d. extra fido non determina (anche) la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della pattuizione che prevede un saggio di interesse entro i limiti del fido inferiore al tasso soglia.

Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli

interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., quindi, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, senza investire le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi non siano che usurari.

Ciò posto, sempre in riferimento alla dedotta usurarietà degli interessi di mora, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi delle condizioni pattuite nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.07.1999, emerge che il tasso degli interessi di mora, pattuito nella misura variabile "di tre punti in più del tasso dell'operazione" (art. 4 doc. 1)", risulta pari al 7,40%, ovvero al 3% in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi del 4,40% (a sua volta pari all'Euribor a sei mesi più un punto e cinquanta).

Assume al riguardo parte attrice che all'epoca della stipulazione del contratto, il TSU determinato secondo le rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia era pari al 7,38% e quindi sarebbe stato superato dal suddetto tasso di mora del 7,40%; il tutto senza neppure considerare le spese connesse all'erogazione del credito e che rileverebbero ai fini della determinazione dell'usurarietà del rapporto.

Senonché, alla stregua dei superiori principi, una volta maggiorato il TEGM del 4,92% relativo alla categoria dei mutui a tasso fisso e variabile nel periodo luglio-settembre 1999 della percentuale del 2,1% innanzi detta, il tasso degli interessi moratori del 7,40%, rimane al di sotto della soglia antiusura del 10,53% così determinato ed applicabile agli interessi di mora all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo per cui è causa.

Va altresì considerato che, ai fini della verifica del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può neppure essere preso in considerazione il tasso annuo effettivo nominale di mora (c.d. TANMO) sul quale vengono ad incidere i costi, le commissioni e le spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata. Trattasi, infatti, di oneri aggiuntivi che rilevano una volta soltanto e ai soli fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi corrispettivi, non anche di quello che viene definito il tasso effettivo di mora.

Da tutto quanto fin qui esposto emerge che le argomentazioni di parte attrice non tengono conto della metodologia e delle formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEGM relativo agli interessi corrispettivi.

In effetti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Secondo la giurisprudenza, infatti, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM ed utilizzate nei suddetti decreti ministeriali di rilevazione, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Conseguentemente, nella fattispecie in esame, un'eventuale consulenza tecnica avrebbe natura meramente esplorativa d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).

In conclusione, le doglianze di parte attrice sull'asserita usurarietà del contratto di mutuo risultano infondate.

In subordine, parte attrice ha eccepito l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in violazione degli artt. 1418,1346 c.c. e 117 TUB. Segnatamente, lamenta che il mutuo in contestazione sarebbe comunque illegittimo a cagione dell'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, in quanto il TAN su base Euribor ivi indicato (pari al 4,40%) sarebbe errato rispetto al corretto TAN corrispondente al 4,43%, ottenuto aumentando di un punto e cinquanta il tasso Euribor 6 mesi al 16.07.1999 del 2,93%. In ragione di ciò ha invocato, ex art. 117 TUB, l'applicazione del tasso sostitutivo BOT con diritto della società attrice alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza rispetto a tale tasso.

Anche tale doglianza è infondata, in quanto il saggio di interesse annuo è stato correttamente pattuito in misura "variabile semestralmente sulla base dell'Euribor a 6 (sei) mesi più un punto e cinquanta con liquidazione semestrale degli interessi" (lett. a) delle premesse del mutuo).

Il contratto, quindi, individua univocamente il saggio di interesse applicabile, facendo riferimento all'Euribor - parametro oggettivamente determinabile - come via via fissato dalle fonti ufficiali di rilevazione.

A nulla vale, in questo senso, la pretesa erroneità nell'indicazione del valore Euribor riferito al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo.

Come espressamente indicato dall'ultimo capoverso dell'art. 3, il "piano di ammortamento calcolato per anni 10 (dieci) al tasso del 4,40% [...] (pari all'Euribor a sei mesi rilevato in data 16 luglio 1999 più un punto e cinquanta)" è stato allegato al contratto a "fini meramente indicativi". E ciò in considerazione del fatto che, trattandosi di un tasso variabile destinato a mutare semestralmente, una erronea indicazione del valore dell'Euribor di pochi centesimi di punti non comporta alcuna indeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1418,1346 c.c. e 117TUB nella indicazione del tasso di interesse pattuito.

Pertanto, anche tale doglianza, in quanto infondata, deve essere rigettata.

In conclusione, per le ragioni esposte, le domande attoree devono essere respinte. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta le domande proposte da *omissis* S.r.l. nei confronti di *omissis* Banca S.p.A. in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.7.1999; condanna parte attrice alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

